

Delibera n. 62/2019

**Procedimento avviato con delibera n. 9/2019 nei confronti di Sistemi Territoriali S.p.A. - Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.**

L'Autorità, nella sua riunione del 6 giugno 2019

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea recante gli orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (2015/C 220/01) e, in particolare, il punto 4.4.;
- VISTA** la delibera n. 9/2019, del 31 gennaio 2019, notificata con nota prot. ART n. 976/2019 del 31 gennaio 2019, con la quale si avviava d'ufficio, a seguito della segnalazione presentata all'Autorità, in data 18 luglio 2018, dalla Polizia di Stato - Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona e Trentino Alto Adige (prot. ART n. 6070/2018), un procedimento per l'eventuale adozione, nei confronti di Sistemi Territoriali S.p.A. (di seguito: Sistemi Territoriali, Società o Vettore), di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

**VISTA** la memoria difensiva di Sistemi Territoriali del 14 febbraio 2019 (prot. ART n. 1507, di pari data), con la quale, nel richiedere all’Autorità di modificare le determinazioni assunte con la delibera n. 9/2019, la Società rappresentava di non aver fornito assistenza materiale per non aggravare il ritardo del treno, essendosi adoperata, presso la stazione di Legnago, per il trasbordo dei passeggeri dal treno incidentato al treno sostitutivo destinato a completare la corsa. Più in particolare, “[...] *per il trasbordo i passeggeri hanno dovuto attraversare tutti i binari a mezzo sottopasso, ragion per cui tale operazione ha richiesto un po' di tempo. Il tempo intercorso infatti, fra l’arrivo del treno incidentato e la partenza della nuova corsa (min. 11’,30’’) si è reso necessario per il trasbordo dei passeggeri. Qualunque iniziativa atta ad individuare soluzioni di ristoro ai viaggiatori avrebbe cagionato ulteriore ritardo non solo nella partenza, ma anche nella traccia, tenuto anche conto che il personale di bordo era impegnato all’assistenza ai viaggiatori per il trasbordo. Ragion per cui si è ritenuto opportuno proseguire immediatamente la corsa, senza creare ulteriore ritardo e conseguente disagio all’utenza*”;

**VISTE** le note inviate dall’Ufficio Vigilanza e Sanzioni a Sistemi Territoriali e a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), prott. ART nn. 3731/2019 e 3730/2019, del 16 aprile 2019, con le quali si procedeva all’acquisizione di ulteriori elementi istruttori;

**VISTE** le note di Sistemi Territoriali e di RFI, assunte rispettivamente ai prott. ART nn. 4232/2019 del 29 aprile 2019 e 4432/2019 del 3 maggio 2019, con le quali le Società riscontravano le suddette richieste di elementi informativi;

**CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare che:

1. l’articolo 18 (“Assistenza”), paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, prevede che in caso di ritardo all’arrivo o alla partenza *“di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente (...) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti”*. La corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2014 (“Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore”), prevede, per l’inosservanza dei summenzionati obblighi, *“una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi”*.

2. Dalla documentazione agli atti risulta la violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in quanto il Vettore, pur se in presenza di significativo ritardo maturato dal suo trasporto (il viaggio oggetto di procedimento, con durata programmata di 1 ora e 44 minuti, per arrivare a destinazione ha impiegato 3 ore e 26 minuti, con incidenza del ritardo nella fascia serale), non ha fornito, ai 15 passeggeri viaggianti - per sua esplicita ammissione (prot. ART n. 8986/2018, del 26 ottobre) – la dovuta assistenza materiale, pur potendo ragionevolmente fornirla.

3. Non valgono ad escludere la responsabilità di Sistemi Territoriali le considerazioni difensive svolte nel corso del procedimento, incentrate sulla presunta incompatibilità di iniziative volte ad individuare soluzioni di ristoro per i passeggeri (per non “*creare ulteriore ritardo*”) con l’asserita operazione di “*trasbordo dei passeggeri*” nella stazione di Legnago (prot. ART n. 1507/2019). Intanto, non è chiaro in che modo e per quanto tempo i quindici passeggeri necessitassero di ausilio per attraversare il sottopasso della stazione di Legnago, né quanto personale della Società fosse necessario per tale operazione, risultando conseguentemente apodittico quanto sostenuto nella memoria difensiva.

4. Inoltre, anche a voler dare pregio alle tesi sostenute dalla Società e ad attribuire rilievo scriminante alla rappresentata decisione di non incrementare il ritardo del viaggio (arrivato a Legnago con 96 minuti di ritardo), è bene osservare che il riferimento temporale a cui fa riferimento la Società (11 minuti e 30 secondi, a partire dalle ore 20:04, orario di arrivo del treno n. 5588 alla stazione di Legnago, fino alle ore 20:15,30) non risulta conferente. Infatti, il treno (n. 5591, dello stesso Vettore) sul quale sono stati trasbordati i passeggeri – che si trovava in stazione sin dalle ore 18:46 – è stato individuato come mezzo sostitutivo alle ore 19:50 (nota prot. 4232/2019). Conseguentemente, il tempo di reperimento di generi di assistenza (per quindici passeggeri; presso la stazione in questione è ubicato un bar aperto dalle ore 5:30 alle ore 24:00), per la successiva disponibilità sul treno sostitutivo, da parte del personale della Società già presente in stazione, decorreva quantomeno dalle ore 19:50.

5. Ad ogni modo, Sistemi Territoriali, che aveva optato per non trasportare alcun genere di conforto (includere acqua e bevande) a bordo dei suoi treni (né nell’originario n. 5588, né nel sostitutivo n. n. 5591), anche in considerazione delle dimensioni della Stazione di Legnago e del numero di passeggeri, non necessitava di tempi ampi per reperire generi di conforto in stazione, anche se del caso con lieve incremento del ritardo, per la successiva distribuzione a bordo;

**RITENUTO** pertanto, di accertare la violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nei confronti di Sistemi territoriali S.p.A. e di procedere all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2014, per un importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni evento verificatosi;

**CONSIDERATO** altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Sistemi Territoriali per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2014, “*nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati*”,

nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;

2. per quanto attiene alla gravità della violazione, è da considerarsi l’ampiezza del ritardo e il coinvolgimento di tutti i passeggeri viaggianti; la consistenza di quest’ultimi, d’altro conto, risulta ridotta;

3. per quanto attiene alla reiterazione della violazione, non risultano precedenti a carico di Sistemi Territoriali;

4. non risultano poste in essere azioni per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

5. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congrua, per la violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007: (a) determinare l’importo base della sanzione nella misura di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per l’evento verificatosi; (b) non applicare, sul predetto importo base, alcuna circostanza aggravante e attenuante; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00);

**RITENUTO** pertanto di procedere all’irrogazione della sanzione nella misura di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00);

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Sistemi Territoriali S.p.A., dell’articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. è irrogata, nei confronti di Sistemi Territoriali S.p.A., ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all’Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: “sanzione amministrativa delibera n. 62/2019”;
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere

dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;

5. il presente provvedimento è notificato a Sistemi Territoriali S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 6 giugno 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

*(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)*